

Regione Lazio

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 dicembre 2021, n. G15210

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68, per la copertura di n. 55 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area amministrativa categoria C, posizione economica C1, approvato con determinazione n. G09309 del 23 luglio 2018, pubblicata sul B.U.R. n. 60 del 24 luglio 2018. Revoca del provvedimento di esclusione della candidata F. F. adottato con Determinazione n. G10502 del 15.09.2020

OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68, per la copertura di n. 55 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area amministrativa categoria C, posizione economica C1, approvato con determinazione n. G09309 del 23 luglio 2018, pubblicata sul B.U.R. n. 60 del 24 luglio 2018. Revoca del provvedimento di esclusione della candidata F. F. adottato con Determinazione n. G10502 del 15.09.2020

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 679 del 26.10.2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali e Sistemi informativi al Dott. Luigi Ferdinando Nazzaro, ai sensi del citato regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 *“Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* e successive modificazioni;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”* e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 3 rubricato *“Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva”*;

VISTO il D.P.C.M. 13 gennaio 2000 *“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68”*;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 *“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;

VISTA la Legge regionale 14 luglio 2003, n. 19 *“Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'art. 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001)”* e successive modificazioni;

VISTA la Legge 3 marzo 2009, n. 18 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”*;

VISTO il Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 151 *“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* e successive modificazioni e, in particolare, il Titolo I – Capo I, che detta disposizioni in merito alla *“Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità”*;

VISTA la Direttiva n. 1/2019 del 24/06/2019 adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale, al punto 4.5, tra l'altro, *“si richiama l'obbligo di sottoporre il soggetto disabile alla visita sanitaria di controllo della permanenza dello stato invalidante preliminarmente all'assunzione così come previsto dall'art. 32, comma 7 del D.P.R. 487/94”*.....Peraltro con la stessa visita medica l'Amministrazione verifica l'effettivo possesso del requisito soggettivo dell'appartenenza alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 68/1999 che, *unitamente allo stato di disoccupazione e all'iscrizione nelle apposite liste di collocamento, legittima l'accesso al reclutamento obbligatorio nella forma dell'avviamento obbligatorio o in quella del concorso con riserva. Del resto, dal mancato controllo, potrebbe derivare che posti riservati agli appartenenti alle categorie protette, in attuazione dei doveri di solidarietà sociale dell'art. 2 della Costituzione e del diritto degli inabili all'avviamento di cui all'art. 38 della Costituzione, siano occupati da soggetti non più in possesso del requisito soggettivo per averne diritto.”*;

VISTA la Determinazione n. G09309 del 23 luglio 2018, pubblicata sul B.U.R. n. 60 del 24 luglio 2018, con la quale è stato indetto il Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68, per la copertura di n. 55 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area amministrativa categoria C, posizione economica C1 e approvato il relativo bando con gli allegati;

VISTA la Determinazione n. G18755 del 30 dicembre 2019, con la quale, a seguito dell'espletamento delle prove concorsuali, sono stati approvati i relativi verbali, unitamente alla graduatoria finale composta da 29 vincitori, con diritto all'inquadramento degli stessi nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio;

VISTA la Determinazione n. G10502 del 15 settembre 2020, con la quale, a seguito delle prescritte visite medico-legali, si disponeva l'esclusione dalla graduatoria dei vincitori del predetto concorso della candidata F.F.;

CONSIDERATO che il citato bando disponeva espressamente, all'art. 3, comma 1, lett. 1), per i candidati, il possesso del requisito di iscrizione *“nello specifico elenco, di cui all'art. 8 della L. 68/1999, degli appartenenti alla categoria dei disabili, ai sensi dell'art. 1 della L. 68/1999, tenuto presso l'Ufficio competente del Centro per l'Impiego. Sono esclusi i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art.18 della L. n. 68/99”*;

CONSIDERATO che l'iscrizione nelle liste di cui all'art. 8 della legge 68/99 è consentita alle persone indicate all'art. 1, comma 1, della legge 68/99, in particolare: *“[...]alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile”*[...];

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell'art. 4, comma 14, del suddetto bando di concorso, l'Amministrazione si riservava *“[...] di effettuare in ogni momento della procedura concorsuale, anche successivo alle prove di esame, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla [...] procedura, dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per dichiarazioni mendaci in ordine al possesso degli stessi, fatta salva la responsabilità penale prevista”*;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa vigente sopra richiamata, la sottoscrizione del contratto di inquadramento nei ruoli del personale non dirigenziale della Giunta regionale risultava subordinata all'esito delle verifiche necessarie ad accertare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del predetto bando di concorso e, tra questi, l'iscrizione nello specifico elenco, di cui all'art. 8 della L. 68/1999, degli appartenenti alla categoria dei disabili, ai sensi dell'art. 1 della L. 68/1999, tenuto presso l'Ufficio competente del Centro per l'Impiego;

CONSIDERATO che la candidata F.F. - utilmente collocatasi al 28° posto della graduatoria di merito di cui sopra - in esito alla visita sanitaria di controllo della permanenza dello stato invalidante, richiesta alla competente Commissione medica presso l'INPS, effettuata in data 26 agosto 2020, preliminarmente all'inquadramento nei ruoli regionali - riportava un grado di invalidità inferiore a quello previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 68/1999 e, pertanto, non utile ai fini dell'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 8 della L. 68/1999;

CONSIDERATO che con la citata Determinazione n. G10502/2020 si disponeva, conseguentemente al pronunciamento della Commissione medica presso l'INPS, di : *“di escludere dalla graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 per la copertura di n. 55 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area amministrativa categoria C, posizione economica C1, la candidata F.F. in quanto alla stessa, sottoposta alla visita per la permanenza dello stato invalidante da parte della Centro Medico Legale di cui sopra, è stato riconosciuto un grado d'invalidità inferiore al 46%”*;

ATTESO che la candidata F.F. impugnava, innanzi al Tribunale civile di Roma, in sede di giudice del lavoro, il verbale di verifica della Commissione medico legale, costituente l'atto presupposto della Determinazione regionale dichiarativa dell'esclusione, innanzi richiamata;

CONSIDERATO che, in esito al suddetto giudizio, con provvedimento del 4/07/2021, nella Causa Rg n. 28601/2020, il giudice adito, dichiarando la soccombenza dell'INPS, omologava le risultanze della perizia medico legale disposta con C.T.U., riconoscendo alla candidata F.F. un'invalidità civile nella misura del 56%, a decorrere dalla data della visita di revisione (26.08.2020);

VISTA la nota pervenuta a mezzo P.E.C, acquisita al prot. 0625397/2021, con la quale la candidata F.F., rappresentata dal suo legale, chiedeva *“la revisione della graduatoria emessa in esito al Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 per la copertura di n. 55 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area amministrativa categoria C, posizione economica C1, con l’inserimento al suo interno della Sig.ra F.F.”*;

PRESO ATTO del provvedimento di omologa in precedenza richiamato, emesso dal giudice del lavoro presso il Tribunale civile di Roma, con il quale si riconosce alla candidata F.F. la percentuale di invalidità nella misura del 56% e, quindi, la sussistenza del requisito soggettivo dell’appartenenza alle categorie protette, di cui al citato art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 68/1999, a decorrere dalla visita di revisione del 26.08.2020, come certificato dalla sopra richiamata C.T.U. omologata dal giudice adito, che, unitamente alla permanenza dello stato di disoccupazione e all’iscrizione nelle apposite liste di collocamento, legittima l’accesso al reclutamento obbligatorio;

VISTI, in particolare, il citato art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 68/1999, l’art. 35 del D.lgs. n. 165/2001, la Direttiva n. 1/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante: *“Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25”*;

VISTO l’art. 21 *quinquies* della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni rubricato *“Revoca del provvedimento”*;

RITENUTO che costituisca interesse pubblico prevalente revocare il provvedimento di esclusione della candidata F.F., di cui alla citata Determinazione n. G10502 del 15.09.2020, in quanto adottato ponendo a fondamento dello stesso - quale atto presupposto - il verbale di verifica della Commissione medico legale INPS del 26.08.2020, che riconosceva alla candidata una percentuale di invalidità inferiore a quella del 46%, prevista dall’art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 68/1999, successivamente rivalutata al 56% dal Tribunale civile di Roma, II Sezione lavoro, con il citato provvedimento di omologa del 4/07/2021 ;

RITENUTO che la suddetta revoca, oltre a riconoscere il legittimo diritto all’assunzione della candidata F.F., scongiuri per questa Amministrazione il grave danno di natura patrimoniale e non patrimoniale (di immagine), derivante dall’impugnazione del provvedimento di esclusione, il cui atto presupposto è stato superato dall’accertamento giurisdizionale dello stato di invalidità della candidata rideterminato nella misura del 56%;

DATO ATTO che, fermi restando gli effetti *ex nunc* della revoca del provvedimento di esclusione della candidata F.F., ai sensi della vigente normativa in materia di collocamento mirato, richiamata nei punti precedenti, la sussistenza della percentuale di invalidità, utile alla fruizione dell’istituto del collocamento obbligatorio, costituisce requisito necessario ma non sufficiente all’assunzione al lavoro;

DATO ATTO che, pertanto, la sottoscrizione del contratto di inquadramento della candidata F.F., nei ruoli del personale non dirigenziale della Giunta regionale, è subordinata, altresì, all’accertamento dell’iscrizione nello specifico elenco degli appartenenti alla categoria dei disabili, di cui all’art. 8 della L. 68/1999, tenuto dagli Uffici competenti presso i Centri per l’impiego;

DETERMINA

per le motivazioni innanzi espresse, da intendersi integralmente richiamate:

- di revocare la Determinazione n. G10502 del 15 settembre 2020 di esclusione della candidata F.F., dalla graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 per la copertura di n. 55 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area amministrativa categoria C, posizione economica C1, approvata con Determinazione n. G18755 del 30 dicembre 2019;
- di confermare vincitrice del Concorso di cui sopra, la candidata F.F. nata il 06/05/1970, classificatasi al 28° posto della graduatoria di merito, approvata con la citata Determinazione 30 dicembre 2019, n. G18755;
- di stabilire che la sottoscrizione del contratto di inquadramento nei ruoli del personale non dirigenziale della Giunta regionale è subordinata all'esito delle verifiche necessarie ad accertare l'iscrizione nello specifico elenco degli appartenenti alla categoria dei disabili, di cui all'art. 8 della L. 68/1999, tenuto dal competente Ufficio presso i Centri per l'Impiego;
- di stabilire, infine, che la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione www.regione.lazio.it, sezione Bandi di concorso e, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice competente nei termini di legge.

IL DIRETTORE
Luigi Ferdinando Nazzaro